

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**ORDINANZA N.7 ANNO 2022**

## **Il Capo della Protezione Civile**

*Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;*

*Considerata la segnalazione da parte del Responsabile del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), protocollata al n. 111888 del 24.11.2022, relativamente alla comparsa di una fessura in corrispondenza di un pilastro dell'edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino, sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, intestato a catasto a S.A. Astra (COE 396) e in gestione delegata alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC);*

*Considerati gli esiti del sopralluogo effettuato nella mattina del 24.11.2022 dai tecnici del Servizio Protezione Civile, che hanno rilevato un grave dissesto alla base del pilastro in questione, consistente nella dislocazione del blocco in c.a. di basamento del pilastro in acciaio, con rischio di crollo del pilastro stesso e della struttura di copertura sovrastante;*

*Preso anche atto, nel sopralluogo, di un esteso quadro fessurativo a carico delle pareti portanti di tutta la costruzione, con lesioni diffuse (le più rilevanti di ampiezza fino a 1-1,5 cm, ad andamento orizzontale interessano le pareti perimetrali lato est del corpo di fabbrica a nord);*

*Vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;*

## **ORDINA**

- l'interdizione del suddetto edificio adibito a spogliatoi dell'impianto sportivo di Montegiardino, sito in Strada Lodola a Montegiardino sull'area distinta a catasto al foglio 56 particella 269, e di una fascia di rispetto dell'area esterna limitrofa all'edificio, e cautelativamente la chiusura dell'alimentazione di gas ed energia elettrica all'edificio; l'accesso all'edificio e alle aree interdette è consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza;
- che l'accesso al campo da calcio avvenga mediante percorso sicuro a debita distanza dal fabbricato.

L'interdizione disposta sarà rimossa con ulteriore ordinanza, a seguito di realizzazione di tutti gli interventi strutturali necessari per consentire l'utilizzo in sicurezza dell'edificio e la riapertura al pubblico.

Si notifica, per il rispetto della presente ordinanza, al CONS e alla FSGC (il COE della S.A. Astra, proprietaria, risulta cessato dal 22/06/1987) e, per quanto di competenza, alla Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, alla Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport e all'AASLP per la delimitazione dell'area interdetta.

*San Marino, 24 novembre 2022/1722 d.f.R.*

**IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

*ing. Pietro Falcioni*